

Legge regionale 14 luglio 1995 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7

(Relazione sulle attività svolte)

1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali in cui operano le strutture individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, inviano entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della sanità, che le trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale, una relazione contenente il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2.